

Faro sull' equo compenso

ROBERTO VALERI

«Sarebbe bastato rileggere e applicare l' articolo 36 della Costituzione italiana», parla il presidente dell' Ancit Luigi Pessina, «per scongiurare il provvedimento sull' equo compenso. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, niente tariffe minime, equo compenso e discriminazione tra soggetti dello stesso mondo economico». Così prosegue Pessina: «Il ddl 2858 in discussione al Senato si rivolge solo ai professionisti iscritti in **ordini professionali** tralasciando l' intero mondo dei professionisti di cui alla legge 4/2013, trascura le raccomandazioni contenute nella proposta di emendamento della senatrice Parente e non rassicura nei rapporti con la pubblica amministrazione, il peggior pagatore per valore unitario delle prestazioni e tempistiche di liquidazione».

Il presidente dell' Ati Enrico Peruzzo, sul visto di conformità, dice: «L' art. 3 del dl 50/2017 ha modificato l' art. 1, comma 574, della legge 147/2013 e l' art. 10, comma 1, del dl 1/7/09 n. 78, convertito dalla legge 3/8/09 n. 102 con la riduzione del limite per la libera compensazione a 5 mila euro. La modifica, che comporta un uso più ricorrente del visto di conformità, non è un argine efficace alla lotta all' evasione fiscale, perché l' evasione è spesso ben mascherata dal rispetto formale delle norme». «Se la documentazione contabile è falsa ma perfettamente emessa e contabilizzata», continua Peruzzo, «l' apposizione del visto di conformità non argina l' irregolarità e crea un inutile adempimento con notevoli costi per i contribuenti che hanno necessità di compensare crediti di natura fiscale e per i professionisti che lo appongono, obbligati a integrare le polizze per la responsabilità civile professionale per poter apporre il visto di conformità». C' è un ultimo aspetto: «Per l' antiriciclaggio tutti i professionisti sono stati coinvolti, per il visto di conformità si escludono categorie professionali abilitate alla tenuta delle scritture contabili e intermediari telematici come quella dei Tributaristi di cui alla legge 4/2013. O l' adempimento viene eliminato o esteso



anche a chi esercita abitualmente la consulenza fiscale abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 4/2013».